

The logo for inarCASSA features the word "inar" in a lowercase, italicized serif font, followed by "CASSA" in a uppercase, all-caps serif font. A red curved line arches over the "i" and "n" of "inar".

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

16 Dicembre 2024

SEMINARIO DEONTOLOGIA

DATI E STRATEGIE

NUMERI DELLA CASSA

GLI ISCRITTI

174.500

AL 31-12-24 - DA BUDGET 2025

% INGEGNERI E ARCHITETTI



ING. 47% - ARCH. 53%

AL 31-12-24 - DA BUDGET 2025


MASCHI E FEMMINE



70% 30%

AL 31-12-24 - DA BUDGET 2025

LE PENSIONI EROGATE



48.500

AL 31-12-24 - DA BUDGET 2025

IL PATRIMONIO



15,5 MILIARDI

NOVEMBRE '24

L'ASSET ALLOCATION 2024



1.1 La nostra Storia

INARCASSA È

la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. Nel 1958 nasce come ente pubblico per trasformarsi, nel 1995, in un'Associazione di diritto privato senza scopo di lucro, in grado di operare in autonomia, ma sotto il controllo pubblico.

CI RIVOLGIAMO

ingegneri e architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa. L'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria. Inarcassa è Previdenza di Primo Pilastro e, come tale, costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso contestuale di tre requisiti specifici. Questi requisiti sono:

- * iscrizione all'albo professionale;
- * non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- * possesso di partita I.V.A. individuale e/o di associazione e/o societaria (società di professionisti o tra professionisti)

COSA FACCIAMO

Come operatori di welfare eroghiamo pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, ai superstiti, di reversibilità e indirette) e garantiamo agli iscritti prestazioni assistenziali. Mettiamo a disposizione dei nostri colleghi servizi e convenzioni, mirati a sostenere l'esercizio della professione. La contribuzione, che è lo strumento per rendere concreta la tutela previdenziale garantita costituzionalmente, è basata su versamenti obbligatori, calcolati in percentuale sui redditi (contributo soggettivo pari al 14,5%) e sui

volumi di affari IVA (contributo integrativo pari al 4%, ripetibile sui committenti); sono comunque dovuti dei contributi minimi in misura fissa e il contributo di maternità/paternità.

COME OPERIAMO

Inarcassa, nel 2012, ha varato la più importante riforma del proprio sistema previdenziale, segnando il passaggio al metodo di calcolo contributivo in base pro-rata.

Abbiamo voluto riconoscere ai nostri iscritti previdenza e assistenza, nel nome dell'equità inter e intragenerazionale, coniugandole con l'equilibrio economico e finanziario della Cassa a 50 anni.

Abbiamo disegnato un metodo contributivo "proprio", che per diversi aspetti si discosta da quello definito dalla legge 335/1995. A differenza del sistema pubblico, infatti, la rivalutazione dei contributi avviene in base alla variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti alla Cassa, con un valore minimo pari all'1,5%, e la possibilità di un'ulteriore rivalutazione impiegando, subordinatamente alla verifica della sostenibilità, una parte del rendimento realizzato sul patrimonio.

Abbiamo coefficienti di trasformazione specifici, in linea con la speranza di vita media propria degli iscritti che, per garantire maggiore equità all'interno di ogni generazione, applichiamo per anno di nascita e non solo per età.


Sempre nel 2012 è stata costituita la Fondazione Inarcassa, con lo scopo di sostenere, sviluppare, promuovere e tutelare gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione in via esclusiva.

NON SOLO

Compito della Cassa è concorrere a creare tutte le condizioni affinché i colleghi che sono in difficoltà recuperino accettabili livelli di dignità nel lavoro. È un percorso articolato, dove mettiamo in campo le migliori energie coniugate con le best practice più avanzate.



1.2 Le tappe fondamentali




Viene deliberata la nuova Riforma che segna il passaggio al metodo di calcolo contributivo

Viene costituita la Fondazione Inarcassa, per il sostegno, lo sviluppo e la promozione della libera professione di ingegnere e architetto

Affidiamo ad una Banca Depositaria, oltre al compito di custodia del portafoglio, la verifica sul rispetto dei limiti e sulle performance della gestione

Entra a far parte del processo di investimento la figura del Risk Manager e arriva il primo dei cinque riconoscimenti ottenuti nel decennio, per la migliore strategia di investimento di un Fondo pensione italiano

Inarcassa destina 108 milioni di euro a sostegno degli associati per l'emergenza Covid-19



Introduciamo l'Asset Allocation Strategica

A tutela della sostenibilità di lungo periodo, arriva la Riforma contributiva, che i Ministri approvano nel 2010

Aderiamo ai Principi di Investimento Responsabile promossi dalle Nazioni Unite. Siamo la 1ª Cassa in Italia ad entrare nel network internazionale che applica i PRI

Approvato il nuovo RGA, che disciplina tutte le attività assistenziali della Cassa

Vengono indette le elezioni disciplinate dal nuovo Regolamento che introduce per la prima volta il voto online quale unica forma di voto per l'elezione del Comitato Nazionale dei Delegati

Dopo un lungo e burrascoso percorso il Nuovo Sistema Sanzionatorio vede finalmente la luce con l'approvazione ministeriale del 18 dicembre 2019

PROFESSIONE INGEGNERE ED ARCHITETTO

L'iscrizione a Inarcassa



L'iscrizione a Inarcassa costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di tre specifici requisiti:

- **iscrizione all'albo professionale;**
- **possesso di partita iva;**
- **non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria** in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata .

*in*ARCASSA

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 10/04/2015

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 72

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: Gestione separata INPS/INARCASSA – Iscrizione e obbligo contributivo. Chiarimenti.

SOMMARIO:

- 1 La normativa*
 - 1.a Normativa della Gestione separata INPS*
 - 1.b Normativa della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti - INARCASSA*
- 2 La giurisprudenza*
- 3 Le attività professionali*

Premessa

Nello svolgimento dell'attività di accertamento dell'Istituto, in particolare nella verifica incrociata con le dichiarazioni reddituali (c.d. operazione Poseidone), nel corso della quale sono stati iscritti d'ufficio anche professionisti appartenenti ad Albi professionali dotati di una propria Cassa previdenziale, sono emerse problematiche di applicazione - tra quanto disciplinato dai regolamenti delle Casse previdenziali stesse, di cui ai D. lgs. 509/94 e 103/96, e quanto previsto dalla normativa generale contenuta nella Legge 335/95 e nel relativo decreto attuativo D.M. 281/1996 - su cui ha avuto modo di pronunciarsi anche la Suprema Corte di Cassazione.

Con la presente circolare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, i criteri generali per la corretta individuazione dell'ente competente in materia di previdenza, per i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere od architetto.

1 La normativa

1.a Normativa applicabile per l'iscrizione alla Gestione separata Inps

L'art. 2, comma 26, della Legge 335/95, prevede testualmente che i *"soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi"*, sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata INPS.

Il D.M. 281/1996, che disciplina le modalità e i termini per il versamento contributivo, all'art. 6 chiarisce che *"non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria"*, spiegando che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo, alla Gestione separata, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'Ente previdenziale di categoria.

Alla luce di tali disposizioni, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 26 cit. coloro che, pur svolgendo attività professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l'Ente previdenziale di categoria, per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale INARCASSA esclude l'obbligo di iscrizione e il conseguente versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale.

Il legislatore, all'art. 18, comma 12, del D.L. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, con norma di interpretazione autentica, ha confermato quanto disciplinato nelle norme del 1995 e l'orientamento espresso da questo Istituto con circolare n. 99/2011 e messaggio n. 709/2012.

Pertanto, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, co. 1 del TUIR, sono destinatari dell'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad apposito albo professionale, oppure allorquando il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento.

1.b Normativa applicabile per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti - INARCASSA

Per gli iscritti agli albi degli architetti ed ingegneri, la normativa che disciplina l'iscrizione ad INARCASSA è contenuta nell'art. 21, comma 5 della Legge n. 6/1981 e nell'art. 7 dello Statuto.

Secondo tali norme devono iscriversi ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente: 1) iscritti all'Albo professionale; 2) titolari della partita I.V.A.; 3) non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.

Pertanto, i soggetti che producono redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del TUIR, e, contemporaneamente, hanno un rapporto di lavoro subordinato non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso INARCASSA.

A tal proposito si ricorda che la contribuzione dovuta ad INARCASSA è composta dal contributo soggettivo e dal contributo integrativo, come disciplinati dagli articoli 4 e 5 del Regolamento generale di previdenza 2012, e dal contributo per la maternità, previsto dall'art. 6 del Regolamento generale di previdenza 2012 e disciplinato dal D. lgs. n. 151/2001.

Il contributo soggettivo, obbligatorio per i soggetti che rispettano il requisito previsto dall'art. 7 dello Statuto, è calcolato in misura percentuale sul reddito da lavoro autonomo determinato ai fini fiscali, mentre il contributo integrativo - obbligatorio per tutti i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA individuale, nonché per le associazioni o società di professionisti e di ingegneria - è calcolato in misura percentuale (oggi 4 per cento) sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA. Tale ultimo contributo non concorre alla formazione del reddito professionale ai fini fiscali. Il pagamento del solo contributo integrativo non comporta l'esclusione dal versamento alla Gestione separata Inps.

È, comunque, dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA, anche se pensionati, il contributo soggettivo ed integrativo minimo di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento generale di previdenza 2012.

2 La giurisprudenza

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare quale disciplina previdenziale debba ritenersi applicabile ai soggetti che esercitano attività libero professionale, definendo l'ambito applicativo e le ricadute sul corretto inquadramento contributivo del concetto di "esercizio della professione".

Diverse sentenze della predetta Corte tra le quali la n. 14684 del 29 agosto 2012, e, successivamente, la n. 5827 del 8 marzo 2013 e la n. 9076 del 15 aprile 2013, hanno chiarito il regime previdenziale applicabile all'esercizio di attività professionali anche in settori diversi da quelli riservati ai professionisti per i quali sono previsti appositi Albi.

Invero, la Corte di Cassazione, al fine di stabilire se il reddito prodotto da un'attività professionale sia soggetto alla contribuzione dovuta alla Cassa professionale autonoma, ha puntualizzato che il concetto di "esercizio della professione" deve essere interpretato non in senso statico e rigoroso, ma nella piena considerazione della continua evoluzione delle specifiche competenze e delle cognizioni tecniche libero- professionali. Secondo la Suprema Corte, infatti, nel concetto di esercizio della professione deve essere compreso non solo l'espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche "l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale

strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione".

Pertanto, secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, la oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, determina l'inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare il contributo soggettivo obbligatorio e quello integrativo dovuto all'Ente previdenziale di categoria.

3 Le attività professionali

La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale sinora descritto ha determinato una particolare difficoltà, per alcune figure professionali, nell'individuazione dell'Ente previdenziale di riferimento.

Premesso quanto sopra, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta una tabella nella quale sono individuate le attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto.

La conformità dell'inquadramento previdenziale delle attività concretamente svolte allo schema presentato evidenzia la correttezza degli adempimenti contributivi conseguenti.

Tabella

Tipologia attività svolta (da soggetti iscritti all'Albo degli Ingegneri e/o Architetti)	Ente previdenziale di riferimento	
	Gestione separata INPS	INARCASSA
Ingegnere perito balistico		X
Consulente commerciale per società che vende computers	X	
Procacciatore d'affari e consulente commerciale	X	
Ingegnere consulente gestionale		X
Amministratore di condominio		X
Consulente e programmatore informatico		X

Orientatore professionale	x	
Consulente bancario e finanziario	x	
Imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici	x	
Consulente ambientale		x
Amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, ecc.)		x
Project manager nel settore ICT - telefonia mobile		x
Consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite)	x	
Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP		x
Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati		x

Per entrambe le forme assicurative suddette vale la "regola dell'esclusività", nel senso che per la stessa attività l'iscrizione all'INARCASSA esclude l'iscrizione alla Gestione separata INPS e viceversa (si veda in tal senso già l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 35 del 15 ottobre 2010).

Si conferma, infine, quanto indicato nel messaggio n. 010172 del 6 maggio 2009, con particolare riguardo all'ipotesi in cui, nel medesimo anno solare, l'ingegnere o l'architetto eserciti, in via non esclusiva, la libera professione e sia quindi assoggettato per la corrispondente parte dell'anno ad altra forma di previdenza obbligatoria. In tal caso, infatti, l'imponibile contributivo, derivante dallo svolgimento dell'attività professionale, dovrà essere frazionato in rapporto al periodo di iscrizione alle diverse gestioni. Ne consegue che la contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS ed all'INARCASSA dovrà essere commisurata ai mesi di effettiva iscrizione ai relativi Enti.

Il Direttore Generale
Cioffi

ESEMPI

1. **Caso: Ingegnere titolare sia di un P.IVA individuale sia di una P.IVA di socio di una StP (Società tra professionisti). La quasi totalità della sua attività è quella di amministratore della StP, alla quale fattura i compensi percepiti. Se chiudesse la P.IVA individuale potrebbe rimanere iscritto a Inarcassa con la sola P.IVA di Società tra Professionisti?**

La risposta è sì, infatti:

1. il possesso della sola P.IVA di Società tra Professionisti permette di mantenere l'iscrizione a Inarcassa;
2. l'attività di amministratore di StP è riconducibile alla professione ai sensi della Circolare n. 72/2015 INPS.

ATTENZIONE per mantenere l'iscrizione a Inarcassa, i compensi derivanti da tale attività devono essere inclusi nei **redditi professionali** perché un diverso inquadramento fiscale potrebbe comportare obblighi con gestioni previdenziali obbligatorie diverse (es. gestione separata INPS) e quindi il venire meno dei requisiti d'iscrizione alla Cassa (Art. 7 Statuto di Inarcassa).

2. **Caso: collega libero professionista che ricopre contemporaneamente la carica di componente di un consiglio di amministrazione di una società/Ente.**

Il collega può rimanere iscritto ad Inarcassa purché fatturi l'emolumento/compenso di amministratore come qualsiasi altra prestazione professionale e ne dichiari il reddito nel quadro RE.

Nel caso in cui, la società abbia aperto per lui una posizione in Gestione Separata INPS (corresponsione del "cedolino") verrebbe meno uno dei requisiti di iscrivibilità previsti dall'Art. 7 dello statuto di Inarcassa: "non avere altra forma di previdenza obbligatoria".

In questo caso il collega deve cancellarsi da Inarcassa e tutto il reddito professionale andrebbe assoggettato a contribuzione presso GS INPS.



inarcASSA

ADEMPIMENTI PER GLI ISCRITTI

Tra gli adempimenti dell'iscritto la Comunicazione annuale ON-LINE dei dati fiscali da presentare entro il 31 Ottobre, salvo proroghe.

Oltre che dal Regolamento Generale di Previdenza l'obbligo è sancito dall'Art. 16 della Legge n. 6/81, di seguito allegato.

In caso di inottemperanza, Inarcassa consente la regolarizzazione attraverso il "RAVVEDIMENTO OPEROSO".

Il collega recidivo viene segnalato all'Ordine Professionale e quindi al Consiglio di Disciplina ai sensi del comma 6 dell'Art. 16 della Legge n. 6/81.

The logo for Inarcassa, featuring the word "inarcassa" in a lowercase, serif font. A red curved line arches over the "i" and "n". Below the logo is a horizontal bar with a dark blue section on the left and a maroon section on the right.

Art. 16. Comunicazioni obbligatorie alla Cassa

Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA [23].

Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attività professionale [24].

Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società od associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'art. 10, secondo comma.

Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettui una comunicazione infedele, è tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma è ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed è accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'art. 17, secondo comma.

L'omissione, il ritardo oltre centottanta giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro centottanta giorni, costituiscono infrazione disciplinare. Gli ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento [25].

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 17 e 24 della presente legge.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti nonché i pensionati.

Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo



inarcassa

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO DELLA PENSIONE

Nel 2012 Inarcassa ha adottato la riforma previdenziale che *“garantisce l’equilibrio strutturale dei conti finanziari a lungo periodo”*. Venimmo “forzati” dalla Legge MONTI-FORNERO che minacciò il commissariamento qualora non si fosse dimostrata la sostenibilità cinquantennale (bilancio attuariale). La riforma ha previsto il passaggio al contributivo dal 1° Gennaio 2013.

Il calcolo della pensione contributiva (Art. 16 R.G.P.) si ottiene moltiplicando il MONTANTE CONTRIBUTIVO (M) per il coefficiente di trasformazione (inverso della speranza di vita della nostra categoria).

Il MONTANTE CONTRIBUTIVO è la somma dei nostri versamenti (contributi), rivalutati su base composta, ogni 31 Dicembre al TASSO DI CAPITALIZZAZIONE.

Questo è dato dalla variazione media quinquennale del monte redditi professionali degli iscritti, con valore minimo dell’1,5% e massimo del 4,25%.


Tale TASSO DI CAPITALIZZAZIONE può essere incrementato di una % (in quota) della media quinquennale del rendimento del patrimonio di Inarcassa.

Lo schema è:

The logo for Inarcassa, featuring the word "inarcassa" in a lowercase, serif font. A red curved line arches over the letters "i" and "n".

inarcassa

CAPITALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI



$$M = \sum_{i=1}^n C_i (1+r)^{n-i}$$

M = Montante contributivo

r = Tasso di capitalizzazione

C_i = Contributi annui

PENSIONI CONTRIBUTIVE EROGATE


$$P_i = M \cdot C_t$$

P_i = PENSIONE ANNUA

C_t = COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

In base all'anno di nascita ed all'età di pensionamento (è l'inverso del fattore di attualizzazione di una rendita aleatoria).

È aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, ogni anno, in base agli incrementi della nostra speranza di vita.



NOVITA'

Nella riunione del 24 Settembre 2024, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una proposta di modifica portata all'esame del Comitato Nazionale dei Delegati del 10-11 Ottobre 2024.

Gli esiti sono stati:

- 1) aumentata al 5% l'aliquota del contributo integrativo, con contestuale introduzione di una nuova aliquota di retrocessione a previdenza nella misura del 60% per gli iscritti post 2012, che abbiano maturato al pensionamento almeno 15 anni di anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione presso Inarcassa;
- 2) introdotta un'aliquota variabile del contributo soggettivo con un minimo obbligatorio del 14,5%, fino ad un massimo del 100% del reddito professionale; per gli iscritti che opteranno per un aumento dell'aliquota di almeno 1 punto percentuale è previsto un aumento di 10 punti percentuali delle aliquote di retrocessione del contributo integrativo sui montanti contributivi individuali;
- 3) aumentati il massimale di reddito ai fini del versamento del contributo soggettivo (da 145.500 Euro a 200.000 Euro, tabella A di RGP) e il massimale del volume d'affari pensionabile per la retrocessione del contributo integrativo (da 191.300 Euro a 200.000 Euro, tabella C di RGP);
- 4) introdotta una prestazione di rateazione per il pagamento dell'onere di riscatto fino al doppio del numero dei mesi o dei semestri ricompresi nel periodo riscattato ed aboliti gli interessi di rateazione per gli iscritti under 35.

The logo for Inarcassa, featuring the word "inarcassa" in a stylized, lowercase serif font. The "i" is lowercase and the "narcassa" is lowercase. A red arc is positioned above the "n" and "a" characters. The logo is centered above a horizontal bar that is split into a dark blue section on the left and a maroon section on the right.

inarcassa